



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

SETTORE I - SERVIZIO II

DETERMINAZIONE N. 202-18 DEL 27.03.2014

OGGETTO: Dipendente [REDACTED] – Congedo parentale retribuito al 30% ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013 è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, successivamente differito al 30.04.2014 ;

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Premesso che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2013 per ogni intervento di spesa facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione revisionale e programmatica relativa allo stesso triennio immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013 immediatamente esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del PEG 2014;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che all'art. 1 comma 339 ha apportato modifiche all'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001 introducendo dopo il comma 1 il seguente: "*l-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa*";

Visto l'accordo decentrato per la fruizione del congedo parentale su base oraria sottoscritto in data 23.01.2013 con il quale "*le parti concordano, nelle more della definizione circa le modalità di utilizzo di tale congedo, stabilite nella contrattazione collettiva di Settore, che i Dirigenti ed i responsabili di servizio possono concedere la fruizione del congedo su base oraria, al personale che presenterà formale richiesta, adottando un proprio atto da trasmettere al servizio Personale per i successivi adempimenti*";

Visto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 37/0013271 del 22.07.2013) in merito alla fruizione del predetto congedo parentale, pronunciato a seguito di interpello da parte delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL E UIL;

Vista l'istanza prot. n. 13987 del 27.03.2014 presentata dalla dipendente [REDACTED] Istruttore Amministrativo Ctg. C presso il Settore I - Servizio II con la quale chiede di fruire, ai sensi del D. Lgs. 151/2001, di un periodo di congedo parentale retribuito al 30% per il proprio figlio [REDACTED] nato il 26.07.2012, per il periodo dal 03.04.2014 al 29.05.2014, frazionato ad ore nel seguente modo;

- **Tutti i Lunedì e Giovedì: dalle 15.00 alle 18.00**

Visto, a tal fine, l'art. 32 del citato Decreto Legislativo il quale prevede che, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità nel suddetto articolo stabilite e, comunque, per periodi complessivamente non eccedenti il limite di dieci mesi o, sussistendone i presupposti, max 11 mesi (madre max 6, padre max 4 o 5 mesi);

Atteso che il trattamento economico dei suddetti periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, fino al terzo anno di vita del bambino è retribuito come di seguito elencato, per effetto del combinato disposto dell'art. 34 del più volte citato Decreto Legislativo de dall'art. 7 del CCNL degli Enti Locali del 14.09.2009:

- a) Per i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori, spetta l'intera retribuzione; non si riducono le ferie ma si riduce la 13^a mensilità e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio
- b) Per i successivi 5 mesi spetta complessivamente per entrambi i genitori il 30 % della retribuzione, non si maturano le ferie e la tredicesima mensilità
- c) I rimanenti mesi, anche oltre i tre anni di vita del bambino, sono comunque senza retribuzione, se mancano i presupposti del reddito familiare.

Sentito il servizio Personale il quale ha fornito le indicazioni sul monte ore disponibile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgv. n. 267/2000;

DETERMINA

- ✓ Di concedere, per i motivi in premessa specificati, un periodo di congedo parentale a ore retribuito al 30% come da richiesta presentata dalla dipendente [REDACTED] (prot. 13987 del 27.03.2014) ai sensi del D. Lgs. 151/2001, per il periodo dal **03.04.2014 al 29.05.2014**, frazionato ad ore nel seguente modo:

- **Tutti i Lunedì e Giovedì: dalle 15.00 alle 18.00**

- ✓ Di dare, altresì atto che alla stessa, durante il periodo suddetto, sarà corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione così previsto dal CCNL e come stabilito dall'art. 34 comma 3 del D. Lgv. 151/2001, specificando che il suddetto periodo di congedo parentale viene computato nell'anzianità di servizio, con l'esclusione delle ferie e della 13^a mensilità così come previsto al comma 5 dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo.
- ✓ Di rimettere il presente atto al Servizio Risorse Umane e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Marijella Sabadini



